

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

DCCXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI E DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Commemorazione dell'ex deputato Dino Rondani e dell'ammiraglio Luigi Rizzo:		Commissione d'indagine chiesta dall'onorevole Ferrario (Annunzio di composizione)	29062
PIRAZZI MAFFIOLA	29037	Commissioni permanenti (Annunzio di convocazione)	29037
BASILE	29037	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	29036
VIOLA	29037	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	29037	PRESIDENTE	29063, 29064
PRESIDENTE	29038	CIMENTI	29064
Congedi	29035	Per il cinquantenario del primo Parlamento federale australiano:	
Disegni di legge:		PRESIDENTE	29036
(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)	29036	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	29037
(Trasmissione dal Senato)	29036	Votazione segreta del disegno di legge:	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. (Approvato dal Senato). (2041)	29038
Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (1593)	29039	Votazioni segrete	29040, 29042, 29045
PRESIDENTE	29039		
LONGHENA	29039		
SANSONE 29040, 29044, 29052, 29058,	29061		
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	29040		
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	29040		
CORONA ACHILLE 29042, 29055, 29059, 29060, 29061	29061		
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	29047, 29060		
CAPALAZZA	29048, 29050, 29058		
ZANFAGNINI	29049, 29053		
FERRANDI	29053, 29061		
TURCHI	29058		
CIMENTI	29061		
Proposte di legge:			
(Annunzio)	29036, 29063		
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	29036		

La seduta comincia alle 16.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bartole, Petrone e Veronesi.

(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Per il cinquantenario del primo Parlamento federale australiano.

PRESIDENTE. Comunico che, in occasione del cinquantenario del primo Parlamento federale australiano, la Presidenza, sicura di interpretare il pensiero dell'Assemblea, ha inviato un messaggio augurale allo *speaker* della Camera dei rappresentanti, a Canberra.

Questi ha dato ora comunicazione della seguente risoluzione, approvata all'unanimità da quell'assemblea nella seduta del 13 corrente:

« Questa Camera ringrazia molto sentitamente il presidente e i membri della Camera dei deputati italiana per il messaggio augurale inviato in occasione del cinquantenario del parlamento federale e ricambia i sentimenti espressi in tale messaggio ».

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, nella riunione di stamane, in sede legislativa, ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-64-B);

« Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente l'aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale » (520-80);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, sull'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato » (520-107) (*Con modificazioni*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica » (520-123) (*Con modificazioni*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge, appro-

vato da quella VII Commissione permanente:

« Modifiche alla legge 25 giugno 1949, numero 409, e alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzioni di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici » (2061).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pino, Berti Giuseppe fu Angelo e Calandrone:

« Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ad alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina » (2060).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) nella seduta del 27 corrente ha deliberato, all'unanimità, di chiedere che la proposta di legge dei deputati Rescigno e Longoni: « Abolizione del contributo erariale di guerra, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 » (1423), già sottoposta al suo esame in sede referente, le sia invece deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 345).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Annuncio di convocazione delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Ricordo che, con la fine del presente anno finanziario, le attuali Commissioni permanenti decadono dal loro mandato.

Avendo i gruppi parlamentari proceduto alle designazioni per il prossimo anno finanziario, avverto che le nuove Commissioni sono convocate mercoledì 4 luglio, alle ore 9, nelle rispettive sedi, per procedere alla propria costituzione.

I nomi dei componenti delle singole Commissioni saranno pubblicati in apposita tabella che sarà affissa all'albo.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Commemorazione dell'ex deputato Dino Rondani e dell'ammiraglio Luigi Rizzo.

PIRAZZI MAFFIOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRAZZI MAFFIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo brevemente in questa Camera la morte dell'onorevole Dino Rondani, avvenuta domenica scorsa a Nizza.

Egli fu deputato, durante sei legislature, per i collegi di Novara e Cossato. Aderì al partito socialista dall'inizio e fu tra i presenti al primo congresso del nostro partito. Nel 1924 fu costretto ad esilio e si rifugiò a Nizza, dove visse negli ultimi anni dalla liberazione al giorno d'oggi.

A questo vecchio militante del nostro partito, vero combattente per la libertà ed il socialismo, a nome del gruppo parlamentare socialista invio l'estremo saluto, certo che il signor Presidente vorrà inviare alla famiglia le condoglianze della Camera italiana.

BASILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentite che io rivolga da questi banchi un commosso pensiero alla memoria dell'ammiraglio Luigi Rizzo, spentosi ieri immaturamente a Roma.

Fulgido eroe e patriota, la sua scomparsa è stata appresa con profondo cordoglio da tutti gli italiani e, in particolar modo, dai combattenti.

Luigi Rizzo era nato a Milazzo l'8 ottobre 1887 e, ancora adolescente, il mare, con la sua vastità e luminosità, aveva cullato i suoi primi sogni di audaci imprese e di gesta superbe.

In un primo tempo ufficiale della marina mercantile, poi ufficiale della marina militare fin dall'inizio della prima guerra mondiale, si distinse durante questa per molti e molti atti di ardimento e di autentico valore, per i quali si guadagnò due medaglie d'oro (una per la distruzione entro la munita rada di Trieste della nave nemica *Wien* e un'altra per l'azione di Premuda, che portò all'affondamento della *Santo Stefano*), quattro medaglie d'argento e tre promozioni per merito di guerra.

Scompare con Luigi Rizzo una delle più luminose e pure figure del valore italiano, ma lo spirito della sua grandezza, che non tramonta, vigila e vigilerà sui destini della patria.

Interpretando il pensiero dei presenti, per onorare la memoria dell'eroe giustamente definito leggendario, prego il signor Presidente di voler inviare alla famiglia e alla città di Milazzo le espressioni di cordoglio della Camera.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Tutti i combattenti d'Italia, e perciò non soltanto quelli iscritti all'associazione che ho l'onore di presiedere, si inchinano riverenti e commossi dinanzi alle spoglie mortali di Luigi Rizzo, il grande eroe, il più grande eroe, anzi, della prima guerra mondiale.

Le sue gesta sono conosciute da tutti gli italiani: basterà ricordare quella del dicembre 1917, che, all'indomani dell'episodio di Caporetto, rincuorò tutti i combattenti; basterà ricordare quella del giugno 1918 (culminata con l'affondamento della *Santo Stefano*), che ritemperò il cuore e il braccio di tutti i combattenti impegnati a respingere la grande offensiva austriaca.

Che in questo momento di discordia e di rissa il ricordo di Luigi Rizzo faccia elevare i cuori e le menti in nome di quegli ideali che furono del grande scomparso e senza i quali vano sarà reclamare la pace ed il ritorno della concordia fra gli italiani.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa alla duplice commemorazione odierna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

PRESIDENTE. Mi associo alle nobili parole pronunciate in quest'aula in memoria di un eminente parlamentare, che per sei legislature onorò questa Camera, e di un italiano da tutti venerato come un autentico eroe della patria.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. (Approvato dal Senato) (2041).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	167
Voti favorevoli	215
Voti contrari	121

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchi Bianca — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camangi — Capalozza — Cappugi — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Ca-

stelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Chatrian — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Ciufoli — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Coli — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Cornia — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Raffaele — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Dieci-due — Di Leo — Donatini — Ducci.

Ermioni.

Fabriani — Facchin — Failla — Fascetti — Fassina — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Giordani — Giovannini — Gorini — Grammatico — Grazia — Grilli — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi.

La Marca — La Rocca — Larussa — Lattanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Massola — Mastino del Rio — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montanari — Montelatici — Montini — Morelli — Moro Francesco — Mordaca — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nicoletto — Nicotra Maria — Numeroso.

Orlando.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Paganelli — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pavan — Pella — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pessi — Petrucci — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffioli — Poletto — Pollastrini Elettra — Preti — Pucetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sala — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Sartor — Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Simonini — Sodano — Spallone — Spataro — Spoleti — Stella — Storchi — Stuani — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesaruro — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo.

Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino — Volpe.

Walter.

Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bartole.

Cappi — Cara — Cecconi.

De Caro Gerardo.

Farinet.

Girolami — Giuntoli Grazia.

La Pira — Lettieri — Lombardo Ivan Matteo.

Medi.

Palenzona — Pastore — Pertusio — Petrone — Ponti.

Saggin — Salvatore — Sampietro Giovanni — Santi — Spiazzi.

Truzzi.

Veronesi — Vigo.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

Nella precedente seduta abbiamo esaurito la discussione sull'articolo 2. Si dia lettura dell'articolo 3.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Sono attribuiti alla Direzione generale suddetta altresì i compiti attinenti allo studio e all'organizzazione dei servizi relativi:

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni alla difesa individuale;

b) alla protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale, sia mediante predisposizione organizzativa per l'apprestamento delle misure di difesa e per l'addestramento del personale, sia mediante interventi protettivi diretti;

c) alla protezione dalle offese belliche degli impianti e alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

d) alla fornitura dei servizi, necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Longhena ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo implica in particolare l'apprestamento e funzionamento dei servizi relativi:

a) alla difesa, al soccorso ed alla assistenza sanitaria delle popolazioni, alla difesa ed al soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, quali scosse telluriche, alluvioni, nubifragi, frane, eruzioni vulcaniche, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili;

b) alla diffusione nel paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni alla difesa individuale;

c) alla protezione, al soccorso ed all'assistenza sanitaria contro gli effetti della offesa aerea e navale in tempo di guerra;

d) alla protezione dalle offese belliche degli impianti e alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

e) alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza delle cose;

f) alla fornitura dei servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni ».

LONGHENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHENA. Ritiro questo emendamento. Domando soltanto alla Commissione se, a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

seguito dell'accettazione del mio emendamento e di quello Jervolino all'articolo 2, essa accetti che all'alinea *b*), dopo « alla protezione », si aggiunga « al soccorso e all'assistenza »; e che venga soppresso l'avverbio « altresì ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'emendamento degli onorevoli Cessi e Merloni, tendente a sostituire, nel primo periodo, alle parole: « alla Direzione generale suddetta » le altre: « all'ufficio predetto di concerto con il Ministero competente ».

Esso risulta precluso dalle precedenti votazioni.

Segue l'emendamento Corona Achille, Amadei e Carpano Maglioli, tendente, alla lettera *b*), a sopprimere le parole: « sia mediante interventi protettivi diretti ».

Non essendo presente alcuno dei firmatari, si intende che essi abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue infine l'emendamento, soppressivo dell'alinea *d*), dell'onorevole Sansone.

SANSONE. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 3?

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. La richiesta dell'onorevole Longhena di aggiungere « al soccorso e all'assistenza », così come è stato già fatto per l'articolo 2, è accolta dalla Commissione, unitamente all'altra, relativa alla soppressione dell'avverbio « altresì ». La Commissione non accetta invece gli emendamenti Corona Achille e Sansone.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 3?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La richiesta dell'onorevole Longhena di aggiungere « al soccorso e all'assistenza » in realtà non mi sembra strettamente necessaria: nel concetto di protezione è compreso il soccorso alla popolazione civile. Poiché però abbiamo accettato tale inclusione in altri articoli, possiamo, *ad abundantiam*, aderire alla richiesta. Sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Voteremo innanzitutto l'articolo 3 fino alle parole « addestramento del personale » dell'alinea *b*) incluse:

« Sono attribuiti alla Direzione generale suddetta i compiti attinenti allo studio e all'organizzazione dei servizi relativi:

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, me-

dante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni alla difesa individuale;

b) alla protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale, sia mediante predisposizione organizzativa per l'apprestamento delle misure di difesa e per l'addestramento del personale ».

Su questa parte dell'articolo 3 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Sansone, Capalozza, Carpano Maglioli, Gullo, Nasi, Ricci Mario, Ricci Giuseppe, Amendola Pietro, Cessi, Spallone, Marzi, Bruno, Nenni Giuliana, Nenni Pietro, Olivero, Sannicolò, Pessi, Montanari, Ingrao, Tolloy e Gallico Spano Nadia.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	214
Voti contrari	137

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arcaini — Arcangeli — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Basile — Bavaro — Bazoli — Bellucci — Beltrame — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Casoni — Casiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Cimenti — Ciu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

foli — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Fanfani — Faralli — Farini — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giovannini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malvestiti — Maniera — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarella — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Miceli — Micheli — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montanari — Montelatici — Morelli — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mùrdaca — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nicoletto

— Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Paolucci — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Pessi — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Reali — Reggio D'Acì — Respossi — Rescigno — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Roselli — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Selba — Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turaturi.

Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bartole.

Cappi — Cara — Cecconi.

De Caro Gerardo.

Farinet.

Girolami — Giuntoli Grazia.

La Pira — Lettieri — Lombardo Ivan Matteo.

Medi.

Palenzona — Pastore — Pertusio — Petrone — Ponti.

Saggini — Salvatore — Sampietro Giovanni — Santi — Spiazzi.

Truzzi.

Veronesi — Vigo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Corona Achille, tendente a sopprimere all'alinea b) le parole: « sia mediante interventi protettivi diretti ».

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. L'emendamento risponde all'intento, che noi ci siamo proposti, di togliere ogni ambiguità al presente disegno di legge. La equivocità dei termini infatti, è equivocità di poteri che, a sua volta, dà luogo a possibilità di atti arbitrari. Che l'alinea b) sia stata formulata in termini un poco ambigui non v'è dubbio e, non essendo chiara la dizione, non è chiaro nemmeno il limite fra ciò che è legittimo e ciò che, invece, diventa effetto di potere discrezionale. L'articolo 3 stabilisce quali sono i compiti della direzione generale per i servizi di difesa civile e all'alinea b) parla di protezione contro gli effetti dell'offesa aeronavale... « mediante interventi protettivi diretti »: noi non abbiamo trovato, né nelle parole del ministro né in quelle del relatore per la maggioranza, alcuna spiegazione per quanto si riferisce a queste parole di colore piuttosto oscuro. Che cosa, infatti, vuol dire « interventi protettivi diretti? » Ricordiamoci, onorevoli colleghi, che questa direzione generale per i servizi di difesa civile nasce come un fungo davvero strano nel corpo della nostra amministrazione, e che al ministro dell'interno è conferito il diritto, in base all'ultimo comma dell'articolo 2, di coordinare le attività di competenza delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali che interessano la difesa civile. È chiaro che ogni estensione di poteri effettuata attraverso l'articolo 3 direttamente a carico o nei confronti della direzione della difesa civile, viene ad essere, in pratica, una estensione di poteri del ministro dell'interno e ciò tanto riguardo alle libertà civili e patrimoniali dei cittadini, quanto riguardo alle competenze degli altri rami dell'amministrazione.

Non vorremmo quindi che una dizione di questo genere desse luogo a conflitti di competenza fra le varie amministrazioni, e ad atti arbitrari nei confronti dei cittadini.

Sinceramente, non riesco a capire di quale specie possano essere questi interventi protettivi diretti, quando la restante parte del comma mi sembra che preveda perfettamente tutto il campo della possibile attività nella protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale. Mi pare che sia, anche dal

punto di vista lessicale, espressione assai poco chiara, e credo che introdotta in un disegno di legge possa dar luogo ad equivocità di poteri e della direzione, quindi, del ministro dell'interno che presiede a questa attività.

Chiedo pertanto che questo comma non chiaro venga soppresso e, naturalmente, qualora la mia richiesta venisse accolta, dovrebbe anche essere soppressa la parola « sia » che figura subito dopo la virgola che segue la parola « navale ».

Per questi motivi confido che la Camera vorrà approvare il mio emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Corona Achille ed altri, soppressivo, all'articolo 3, alinea b), delle parole « sia mediante interventi protettivi diretti », non accettato dalla Commissione né dal Governo, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Sansone, Carpano Maglioli, Capalozza, Gullo, Nasi, Ricci Mario, Pessi, Ricci Giuseppe, Amendola Pietro, Cerabona, Cessi, Montanari, Spallone, Marzi, Bruno, Ingraio, Tolloy, Nenni Giuliana, Olivero e Sannicolò.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	365
Maggioranza	183
Voti favorevoli	131
Voti contrari	234

(La Camera non approva).

S'intende così approvata la frase: « sia mediante interventi protettivi diretti ».

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Alliata di Montereale — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bazoli — Bellucci — Beltrame — Bernieri — Bersani — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

— Bima — Boidi — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Chatrian — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Dieci due — Di Leo — Donatini — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Gianini Olga — Giolitti — Giordani — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — Larussa — Latorre — Lazzati — Leonetti — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longo — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malvestiti — Maniera — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Medi Enrico — Melloni Mario — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montelatici — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mürdaca — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Pesenti Antonio — Pessi — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polletto — Pollastrini Elettra — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saija — Sallis — Sala — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Suilo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Viviani Luciana — Voci — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Sono in congedo:

Bartole.
Cappi — Cara — Cecconi.
De Caro Gerardo.
Farinet.
Girolami — Giuntoli Grazia.
La Pira — Lettieri — Lombardo Ivan Matteo.
Palenzona — Pastore — Pertusio — Petrone — Ponti.
Saggin — Salvatore — Sampietro Giovanni — Spiazzi.
Truzzi.
Veronesi — Vigo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli alinea c) e d) dell'articolo 3:

« c) alla protezione delle offese belliche degli impianti e alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

« d) alla fornitura dei servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni ».

L'onorevole Sansone ha proposto la soppressione dell'alinea d).

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. L'alinea d) è preciso nella sua ...nebulosità: « alla fornitura dei servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni ». Cosa significa « la fornitura dei servizi? » Tutt'al più si potrebbe parlare di « apprestamento dei servizi », perché non si riesce veramente a comprendere in che cosa debba consistere questa fornitura dei servizi cui dovrebbe provvedere la direzione generale contemplata da questo disegno di legge.

Quali sono i servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni? Forse il ministro dell'interno diventerà ad un certo momento ministro dei trasporti, e anche ministro dell'agricoltura, dato che questo ministero è preposto all'alimentazione? —

Pertanto bisognerebbe aggiungere qualcosa a questo articolo e dire che quando si verificano questi eventi i ministri dei trasporti e dell'agricoltura cessano dalle loro funzioni. In altre parole, il ministro dell'interno, cioè l'onorevole Scelba, telefonerà al direttore generale delle ferrovie e gli dirà: « D'ora in poi il padrone del vapore sono io! ».

Domando: il ministro dei trasporti in quel caso andrà a casa in ferie? (*Si ride*). E il ministro dell'agricoltura andrà anch'egli a spasso?

Se così stanno le cose, allora, onorevoli colleghi, non occorre che vi agitate per la crisi in quanto, praticamente, la crisi la fa il ministro Scelba, perché si aboliscono alcuni ministri e l'onorevole Scelba diventa egli ministro unico!

Come vedete, questo emendamento da noi proposto si prefigge lo scopo di dare un tono di serietà alla legge. È vero che talvolta celiamo, ma in questo caso scherziamo col fuoco. Vi è una grande frase che è ripetuta da uomini che vogliono dare, per così dire, un'alta visione delle cose del mondo: *servire Domino in laetitia*. Noi in questo caso vogliamo servire il paese in letizia, perché mostriamo al paese come voi violate la Costituzione e dimostriamo l'assurdo di questa legge. Se vi chiediamo di accogliere questo nostro emendamento, è proprio per dimostrarvi come l'alinea d) sia contro la Costituzione, contro la serietà di un Governo che dovrebbe decentrare le sue funzioni invece di accentrarle nelle mani del ministro dell'interno con un provvedimento che lascia molto perplessi, anzi, che deve preoccupare ogni italiano.

Onorevoli colleghi di maggioranza, noi non vi diciamo: non votate la legge; noi vi chiediamo soltanto di sopprimere la parte che la rende così complicata, che la rende tanto sospetta.

Voi siete animati dall'idea di giovare al paese negli eventi tragici; forse qualcuno di voi si sente perfettamente tranquillo nella sua coscienza per tutto ciò che riguarda questa parte del provvedimento, ma quando noi richiamiamo la vostra attenzione e vi diciamo che nel provvedimento si crea una confusione, io penso che voi abbiate il dovere di riflettere anziché votare con meccanicità, con senso di abulia. Voi non siete qui dei cervelli votanti, ma delle mani votanti (*Interruzioni al centro e a destra*), perché seguite automaticamente (*Proteste al centro e a destra*) le disposizioni di gruppo, senza rendervi conto neppure del meccanismo della legge.

Noi votiamo a favore di questo emendamento e votiamo contro la legge, perché riteniamo in questo modo di confermare in proposito il giudizio di tutti gli italiani. (*Interruzioni al centro e a destra*).

Onorevoli colleghi, non scherziamo, si tratta di una legge che vi darà forti delusioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

(*Interruzioni al centro e a destra*). Noi vi stiamo sottoponendo ad un ostruzionismo a ragion veduta (*Commenti*), perché vogliamo che il paese comprenda in che modo voi violate la Costituzione. I vostri giornali potranno tacere, ma noi vi faremo fare tante votazioni fino a quando il paese comprenderà. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Sansone, soppressivo dell'alinea *d*) dell'articolo 3, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Sansone, Capalozza, Carpano Maglioli, Cerabona, Nasi, Ricci Giuseppe, Gullo, Amendola Pietro, Cessi, Montanari, Marzi, Bruno, Ingrao, Nenni Pietro, Tolloy, Nenni Giuliana, Gallico Spano Nadia, Sannicolò, Olivero e Ricci Mario.

Se la Camera lo consente, alla votazione sarà dato questo significato: in caso di reiezione dell'emendamento soppressivo Sansone, si intenderanno approvati gli alinea *c*) e *d*) dell'articolo 3; in caso di approvazione dell'emendamento stesso, si intenderà approvato il solo alinea *c*).

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	139
Voti contrari	203

(*La Camera non approva*).

Sono così approvati gli alinea *c*) e *d*). L'articolo 3 risulta approvato nel suo complesso.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadeo Ezio — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bavaro — Bazoli — Bellucci — Bel-

trame — Bernardinetti — Bersani — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Boidi — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Capugli — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoi Irene — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Dominedò — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Fassina — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Giordani — Giovannini — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helper.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Laconi — La Marca — Larussa — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Medi Enrico — Melloni Mario — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montanari — Montelatichi — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mùrdaca — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitte — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Pessi — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Sacchetti — Saija — Sailis — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Bartole.

Cappi — Cara — Cecconi.

De Caro Gerardo.

Farinet.

Girolami — Giuntoli Grazia.

La Pira — Lettieri — Lombardo Ivan Matteo.

Palenzona — Pastore — Pertusio — Petrone — Ponti.

Saggin — Salvatore — Sampietro Giovanni — Spiazzi.

Truzzi.

Veronesi — Vigo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CORTESE. *Segretario*, legge:

« Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3, può essere disposta la requisizione di beni e di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi.

« La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la requisizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del Paese, riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Le requisizioni di prestazioni personali in caso di riconosciuto pericolo per la sicurezza del Paese, sono ordinate dal Ministro per l'interno, eventualmente di concerto con gli altri Ministri interessati.

« Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste ».

PRESIDENTE. L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti negli articoli 2 e 3 possono essere disposte la requisizione di beni e la imposizione di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi.

« La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica.

« La imposizione di prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del Paese, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta dal Ministro dell'interno di concerto con gli altri Ministri competenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

« Per quanto concerne la requisizione di beni e la imposizione di prestazioni personali, la liquidazione ed il pagamento delle indennità, nonché le sanzioni penali, sono richiamate in vigore le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, in quanto applicabili ».

Ha facoltà di svolgerlo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. L'emendamento ha una duplice finalità: la prima è quella di rendere, dal punto di vista tecnico-giuridico, più precisa la formulazione dell'articolo; la seconda è quella di evitare dubbie interpretazioni, specie per quanto riguarda il richiamo del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, fortemente contrastato dall'estrema sinistra della Camera.

Nel primo comma, in armonia all'articolo 23, ho proposto di aggiungere, dopo l'inciso: « la requisizione dei beni » la parola « imposizione ». Così che il comma sarà così formulato: « possono essere disposte la requisizione di beni e la imposizione di prestazioni personali ». La legge dell'agosto 1940 parla di requisizione di qualsiasi servizio intellettuale o « manuale » (articolo 24). Poiché nella Costituzione, con l'articolo 23, abbiamo precisato anche la forma (il che risponde ad un più preciso concetto, anzi ad un maggiore rispetto della persona), ritengo opportuno che questa legge si armonizzi pienamente, nella sostanza e nella forma, con la norma medesima.

Tale osservazione vale per tutti gli altri commi dell'articolo 4 nei quali si parla di « requisizione di prestazioni personali ».

Ho creduto, poi, nell'emendamento in parola, distinguere la parte che riguarda la « requisizione dei beni » dall'altra che riguarda le « prestazioni personali ». Ragione per cui, della prima parte del secondo comma propongo di fare un comma a sé.

Nel secondo comma, dato atto che alla parola « requisizione » bisogna sostituire l'inciso « la imposizione », ho ritenuto necessario aggiungere, dopo l'inciso « in caso di pericolo per la sicurezza del paese », quest'altro inciso: « riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

A tale riguardo, a me sembra che sia necessario precisare che il provvedimento, che riconosce lo stato di pericolo, deve essere dato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per una ragione molto semplice. La deliberazione del Consiglio dei ministri è contenuta in un verbale, il quale non è ostensivo e, di conseguenza, non è impugnabile. Se un

cittadino, che si crede lesa nel suo diritto, volesse ribellarsi all'imposizione della prestazione personale, non avrebbe neppure la possibilità di ricorrere alle competenti autorità per vedere tutelato il diritto medesimo. Viceversa, se la deliberazione del Consiglio dei ministri è formalmente integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, noi abbiamo una formulazione dal punto di vista tecnico-giuridico molto meno imperfetta (per non dire più perfetta) e nello stesso tempo evitiamo al grave inconveniente del quale ho fatto cenno. In terzo luogo, avendo distinto le due attività (la « requisizione dei beni » dalla « imposizione delle prestazioni personali ») ho inteso proporre l'unione del secondo e del terzo comma, in quanto sia l'uno che l'altro hanno il medesimo oggetto.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, a me pare che, dal punto di vista logico, sia perfettamente superfluo dire: « Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, ecc. ». Quando saranno approvate le nuove norme e diventeranno cogenti, è logico che esse sostituiranno quelle che noi oggi approviamo.

Inoltre, io credo che bisognerebbe sostituire all'inciso « si applicano » l'altro inciso « sono richiamate in vigore ». So che al riguardo vi è una controversia. Vi è chi sostiene che le norme per la disciplina delle requisizioni sono in vigore nella loro interezza, e vi è chi sostiene, viceversa, che sono in vigore semplicemente quelle, che riguardano le controversie tuttora pendenti, specie dinanzi al comitato centrale, previsto dall'articolo 78 del più volte richiamato testo unico approvato con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Al riguardo mi rimetto al parere e alla decisione della Camera.

Comunque, se si ritiene necessario usare la dizione tecnica « sono richiamate in vigore », si accederà senz'altro alla mia proposta. Ma, se la Camera si volesse orientare verso la teorica di coloro che ritengono che quelle norme sono tuttora in vigore, vuol dire che lascerò immutata la formulazione proposta dal Governo, che è stata fatta propria dalla I Commissione permanente.

Desidero infine dar ragione di un'altra modifica da me proposta: cioè quella che riguarda il concerto con i ministri competenti.

Nella formulazione dell'articolo 4 si parla di ordini da impartirsi dal ministro dell'interno, « eventualmente di concerto con gli altri ministri interessati ». A mio modo di vedere, sarebbe più corretto dire che la « imposizione delle prestazioni personali » viene ordi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

nata dal ministro dell'interno » di concerto con gli altri ministri competenti » È logico che il concerto vi sarà, se vi sarà il ministro interessato a dare il suo consenso ed a controfirmare il decreto ministeriale; in caso contrario, il concerto non vi sarà. Di conseguenza trovo pleonastico l'avverbio « eventualmente », in merito al quale hanno manifestato le loro preoccupazioni gli onorevoli deputati della estrema sinistra. Ma se il ministro dell'interno desidera mantenere l'avverbio « eventualmente », mi rassegnerò alla sua volontà. Non devo aggiungere altro, per lo meno fino a quando non conoscerò il pensiero della Commissione e del ministro.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4:

« Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza possono essere imposte requisizioni di beni e prestazioni personali e patrimoniali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi, osservandosi la procedura di cui all'articolo 77 della Costituzione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Io illustrerò, per ora, soltanto l'emendamento al primo comma, facendo rilevare agli onorevoli colleghi che questo emendamento è, per altro, connesso con l'emendamento sostitutivo del secondo comma, nel senso che la previsione di cui all'articolo 3, già contenuta nel primo comma del testo del Governo e della Commissione al nostro esame, viene spostata al secondo comma.

Detto ciò e con riserva di illustrare al momento opportuno il secondo comma e di dar ragione, altresì, dello spostamento di cui ora ho parlato, ritengo di dover brevemente ricordare la diversa disciplina giuridica che la Costituzione ha dato alla materia dei decreti legislativi e dei decreti-legge: materia che, come i colleghi m'insegnano, pone dei problemi i quali, nella vita pubblica del nostro paese, hanno avuto aspetti ed episodi di particolare drammaticità, specialmente nei primi anni successivi all'altro dopoguerra, quando la Cassazione si è posta con ferma determinazione contro il potere esecutivo.

Si è già parlato ampiamente, in sede di discussione generale, del problema delle leggi

delegate e dei decreti-legge, e si è assunta da parte nostra l'incostituzionalità — anche per questo particolare profilo — del presente disegno di legge governativo. Ad ovviare, per quanto è possibile, a tale grave illegalismo, a tale patente violazione, è diretto, appunto, il mio emendamento.

Citerò un testo classico sull'argomento, dovuto a un giurista noto, Carlo Saltelli, il volume: « *Potere esecutivo e norme giuridiche* », che è del 1926 e che ha costituito il primo commento organico della nota legge 31 gennaio 1926; esso porta, a mio avviso, una luce notevole alla comprensione, alla intelligenza delle questioni che ci sono di fronte.

Insegna il Saltelli che già la legge del 31 gennaio 1926 determinava in modo largo e completo la estensione della competenza del potere esecutivo ad emanare norme giuridiche per diritto proprio, e rileva come questi limiti, naturali e normali, potessero essere superati in determinate circostanze e subire uno spostamento o addirittura una sospensione. Talché, appunto, la legge prendeva in considerazione questa esigenza ritenuta imprescindibile per la norma antica *salus rei publicae suprema lex esto*, e all'articolo 3 accordava al governo la facoltà di emanare norme aventi forza di legge: a) quando a ciò fosse delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione; b) in casi straordinari, nei quali ragioni di assoluta necessità lo richiedessero.

Senonché la materia è stata diversamente e assai più rigorosamente disciplinata nella Costituzione.

Lasciando il volume del Saltelli, che, del resto, voi, onorevoli colleghi, potete compulsare a vostro agio, io mi riporterò al recente insegnamento di un illustre cultore di diritto amministrativo, il Ranalletti, nella ultima edizione (che è del 1951) delle sue ormai classiche *Istituzioni di diritto pubblico*, che sono state riadattate e riordinate in base all'attuale Carta costituzionale.

La trattazione del Ranalletti si ricollega a questa legge e in modo particolare all'articolo 4, allorché elenca i casi in cui la legislazione precedente, cioè la legislazione vigente prima della Carta costituzionale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ha regolato materie vaste e complesse in modo stabile, cioè per concessione stabile al governo della potestà legislativa.

E ricorda le leggi sull'ordinamento e l'amministrazione delle colonie, che concedevano al governo la facoltà di emanare, per decreto del capo dello Stato e su proposta del ministro dell'Africa italiana, tutte le norme giuridiche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

aventi forza di legge, necessarie per il regolamento della vita e dei rapporti locali, e, altresì, di estendere alle colonie medesime le norme legislative vigenti del regno, fatta eccezione per i codici e per le relative disposizioni complementari che erano ad esse estese di diritto e dovevano essere osservate per quanto era consentito dalle condizioni locali, salvo modificazioni che vi fossero apportate con disposizione speciale.

Ricorda, poi, la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, che modificò alcune disposizioni del decreto legislativo sulla contabilità dello Stato, dando facoltà al ministro delle finanze di emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quella legge, anche in deroga alla materia legislativa e regolamentare vigente.

Ricorda, altresì, il Ranelletti, il decreto legge 8 dicembre 1934, n. 1342, sulla cessione delle divise e sulle dichiarazioni del possesso di titoli emessi all'estero: tale decreto dava la facoltà al ministro delle finanze di emanare, con propri decreti, norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del decreto, come è indicato e specificato nell'articolo 7 di esso: « Se le norme complementari e integrative erano tenute distinte da quelle regolamentari, cioè di esecuzione — commenta il Ranelletti — vuol dire che alle prime due si attribuiva un carattere, e quindi un'efficacia, diversa da quelli delle ultime, cioè carattere ed efficacia legislativa ».

Ricorda, infine, il decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sulla amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dava la facoltà al governo di regolare alcune materie relative all'attribuzione e al funzionamento del consiglio di amministrazione, alle attribuzioni del direttore generale, ai poteri dell'amministrazione per lavori, forniture, acquisti, etc., con decreto reale su proposta del ministro delle finanze; ed altre materie, quali l'ordinamento dei servizi, i ruoli del personale, lo stato giuridico e il trattamento economico relativo, con decreto pure del ministro delle finanze, anche in deroga, nell'uno e nell'altro caso, alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, come è indicato e disposto nell'articolo 14 del richiamato decreto legge n. 2258 del 1927.

È molto importante, onorevoli colleghi, e deve essere per voi un monito solenne, che una personalità, nel campo della scienza giuridica, come il Ranelletti, dopo aver fatto tale elencazione, avverta letteralmente, a pagina 215 del suo volume: « Per l'avvenire questa

forma di delegazione di potestà legislativa al Governo deve ritenersi vietata dalla Costituzione, poiché questa permette agli organi legislativi di delegare al Governo l'esercizio e la funzione legislativa soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti », così come è stabilito nell'articolo 76.

Non intendo qui, onorevoli colleghi, ripetere le ragioni addotte nella discussione generale: mi premeva, però, di richiamarle e di corroborarle con l'autorità di un giurista che onora la scienza italiana nel mondo. È il Ranelletti, dunque, che raccomanda il mio emendamento, il quale tende a sostituire il primo comma dell'articolo 4 con una formulazione diversa, che reca: « Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2 (come ho premesso, parlerò in seguito, quando si discuterà il secondo comma, della sorte che, secondo me, dovrebbe essere riservata ai compiti previsti e disciplinati nell'articolo 3), in casi straordinari di necessità ed urgenza possono essere imposte requisizioni di beni e prestazioni personali e patrimoniali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi, osservandosi (ed ecco il punto centrale del mio emendamento) la procedura di cui all'articolo 77 della Costituzione ». Procedura che non può non essere osservata, se si vuole, non dico che tutta la legge resti nell'alveo della legalità costituzionale — chè, comunque, in tale alveo non ci sarà, dati gli articoli che sono stati fino ad ora approvati — ma se si vuole che, per lo meno, resti nell'alveo della legalità costituzionale il primo comma dell'articolo 4.

Ecco i motivi per cui io insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cessi e Carpano Maglioli hanno proposto, al primo comma, alle parole « Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 2 e 3 » di sostituire « Al verificarsi degli eventi di cui agli articoli 2 e 3 ».

Non essendo presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Preti e Bennani hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole « e di prestazioni personali ».

Gli onorevoli Preti e Bennani non sono presenti.

ZANFAGNINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Mi richiamo all'ampissimo ed esauriente intervento che l'onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Preti ha fatto in sede di discussione generale, nel quale ha implicitamente illustrato anche questo emendamento.

Mi permetto solo di aggiungere, a nome del mio gruppo, che noi ravvisiamo, in questa parte dell'articolo, uno degli aspetti più pericolosi della legge. A parte lo stridore della formula usata, per cui si parla di requisizione di beni e di prestazioni personali, come se le prestazioni personali fossero dei beni requisibili, mentre più esattamente l'onorevole Jervolino ha parlato di imposizione di prestazioni personali, a parte queste questioni di forme, che tuttavia hanno la loro importanza per la salvaguardia della dignità della persona, noi ravvisiamo in questa parte l'aspetto più pericoloso della legge, non solo, ma desideriamo anche aggiungere che annettiamo tale importanza all'accoglimento di questo emendamento e di quello successivo sul secondo comma, che pure propone la soppressione di quella che si riferisce alle prestazioni personali, da far condizionare all'accoglimento di questi due emendamenti la nostra approvazione di questo disegno di legge.

Pertanto, mi permetto di insistere affinché la Camera approvi questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

« Le stesse requisizioni e prestazioni possono essere imposte ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, lettere *b*), *c*) e *d*), con i poteri espressamente conferiti al Governo con l'atto di deliberazione dello stato di guerra adottate dalle Camere a norma dell'articolo 78 della Costituzione ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPALOZZA. Nel corso dello svolgimento del precedente emendamento (quello che concerneva il primo comma dell'articolo 4), ebbi ad avvertire che l'emendamento al primo comma era strettamente connesso con l'emendamento al secondo comma: strettamente connesso anche perché, mentre il testo governativo accomuna nel primo comma dell'articolo 4 gli articoli 2 e 3, per la facoltà di disporre la requisizione di beni e di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi, io ho disgiunto i compiti di cui all'articolo 2 dai compiti di cui all'articolo 3, comprendendo questi ultimi nell'emendamento al secondo comma dell'articolo 4.

La differenza notevole, anzi sostanziale, dei compiti di cui all'articolo 2 e di quelli di

cui all'articolo 3 è evidente ed emerge dalla semplice lettura.

Infatti, mentre l'articolo 2 si riferisce alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza delle cose; alla difesa ed al soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, quali scosse telluriche, alluvioni, nubifragi, frane, eruzioni vulcaniche, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili (si è accennato persino, nella relazione di maggioranza, alla fuga di pazzi); l'articolo 3 invece ha un riferimento diretto a situazioni connesse con la guerra. Invero, vi si parla, all'alinea *a*), di diffusione nel paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni alla difesa individuale; e vi si parla, agli alinea *b*) *c*) e *d*) di « protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale, sia mediante predisposizione organizzativa per l'apprestamento delle misure di difesa e per l'addestramento del personale, sia mediante interventi protettivi diretti »; di « protezione dalle offese belliche degli impianti e riattivazione dei servizi pubblici fondamentali »; di « fornitura dei servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni ».

Orbene, nel mio emendamento, io non ho neppure richiamato tutti gli alinea dell'articolo 3, ma soltanto quelli di cui agli alinea *b*) *c*) e *d*) che testé ho letto, e ho omesso invece il richiamo all'alinea *a*) (cioè « diffusione nel paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, mediante la propaganda e l'addestramento della popolazione alla difesa individuale »), perché a me sembra che questo sia un compito specifico della organizzazione, e che pertanto possa essere lasciato alla competenza degli organi del Ministero, che a detti servizi è funzionalmente preposto.

Mi sono limitato agli alinea *b*) *c*) e *d*), ma ho voluto precisare che le requisizioni e le prestazioni contro cui noi abbiamo sollevato e manteniamo preclusioni di ordine costituzionale ed eccezioni di ordine; sostanziale debbono essere imposte con i poteri espressamente conferiti al Governo con l'atto di deliberazione dello stato di guerra e non, come detta l'articolo 4, con deliberazione discrezionale del Consiglio dei ministri. L'atto di deliberazione dello stato di guerra deve essere adottato dalle Camere a norma dell'articolo 78 della Costituzione: questo è il punto essenziale. Anche nel presente comma, come nell'altro; vi è un punto essenziale: nel primo comma vi era il riferimento all'articolo 77 della Costituzione, nel secondo com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

ma vi è il riferimento all'articolo 78 della Costituzione.

Il riferimento si rifà ad un motivo di ordine sostanziale e ad un motivo di ordine formale.

Il motivo di ordine sostanziale è dovuto al fatto che noi riteniamo che requisizioni e prestazioni lesive addirittura del *corpus libertatis* del cittadino, di quel *corpus* che al cittadino è inderogabilmente riconosciuto dalle norme della Carta costituzionale (norme che neppure al Parlamento, è dato di intaccare, perché per rimuovere un diritto sancito dalla Costituzione occorre modificare la Carta costituzionale, dato il carattere rigido della Costituzione italiana e il principio della prevalenza della Costituzione sulle leggi ordinarie), non possono essere deliberate dal potere esecutivo con un'autorizzazione in bianco quale è questa dell'attuale articolo 4, ma, se rese necessarie dallo stato di guerra, abbiano a seguire alla deliberazione dello stato di guerra, assunta secondo la procedura costituzionale.

Il motivo di ordine formale è dato dal rilievo e dalla constatazione che lo stato di pericolo per la sicurezza del Paese non è altro, secondo le stesse parole del disegno, e precisamente dall'articolo 3, se non lo stato di guerra.

È bene parlarci chiaramente: lo stato di pericolo per la sicurezza del paese di cui all'articolo 4 che cosa è? Negli alinea *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3 si parla della « protezione contro gli effetti dell'offesa aerea e navale, » della « protezione dalle offese belliche degli impianti », della « relativa riattivazione dei servizi pubblici fondamentali », della « fornitura dei servizi necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni ». Non si può trattare, dunque, che di uno stato di guerra, perché non è concepibile che vi sia nella vita di uno Stato un'altra situazione, al di fuori dello stato di guerra, in cui si possa parlare di offese aeree e navali. E, quando si parla di « offese belliche », si parla esplicitamente di guerra. Così pure lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni ci richiamano alle tristi esperienze della guerra, a quei tempi tragici in cui si dovevano sfollare le popolazioni di intere città, per allontanarle dai pericoli bellici e si doveva provvedere alla loro alimentazione.

Se dalla stessa lettera dell'articolo 3 risulta che si fa richiamo ad uno stato di guerra, e se l'articolo 4, primo comma, consente le requisizioni di beni e di prestazioni personali ai fini dello svolgimento dei compiti dell'articolo 3 (oltretutto dell'articolo 2, che

riguarda disastri naturali) come e perché lo stato di guerra dovrebbe essere chiamato « caso di pericolo per la sicurezza del paese »? Comunque, se questo « caso di pericolo per la sicurezza del paese », secondo quanto è indicato nel precedente articolo 3, corrisponde allo stato di guerra, tale stato di guerra non può essere dichiarato che secondo la procedura stabilita dalla Costituzione. Non è permesso ignorare, anche su questo punto, la Costituzione; non è permesso, sol perché si usa un'espressione differente, lasciando la sostanza, far sì che lo stato di guerra possa essere dichiarato con un provvedimento dell'esecutivo. La Costituzione impone che lo stato di guerra sia dichiarato dalle Camere, e lo impone con l'articolo 78 della Costituzione. Questo articolo è stato lungamente e profondamente discusso ed elaborato alla Assemblea Costituente: « Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari ».

Onorevole ministro, non si può superare con un giochetto di parole l'ostacolo dell'articolo 78, non si può aggirare questa norma che è uno dei canoni fondamentali della Carta costituzionale, e che del resto si riallaccia idealmente e sistematicamente all'altra norma, pure essa fondamentale, dell'articolo 11, che dispone che la guerra è messa al bando dalla vita internazionale del nostro paese. A questo proposito voglio citare un passo di uno dei più recenti commenti alla Costituzione della Repubblica italiana; quello del professor Vincenzo Carullo, con la prefazione di Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione. Ebbene, così si esprime al riguardo il Carullo, riproducendo un brano dell'onorevole La Rocca:

« La competenza a deliberare sulla guerra e sulla pace deve essere sottratta all'esecutivo e attribuita al Parlamento, il quale, esprimendo in maniera diretta la volontà popolare, è il solo organo che possa giudicare al riguardo, a prescindere dal fatto che si tratta di una materia destinata a produrre effetti nell'ordinamento interno dello Stato ed in quello internazionale.

« Occorre, dunque, riconoscere in primo luogo, e senza equivoci, che il decidere della guerra e della pace spetta al popolo nel suo insieme, per il tramite dei suoi rappresentanti all'Assemblea, sul binario della costituzione sovietica del 1936 (articoli 14 e 31), di quella jugoslava (articoli 44 e 50), di quella francese (articolo 8), stabilendo, in secondo luogo, se la vera e propria dichiarazione di guerra,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

debba avvenire per legge, come nella costituzione di Weimar, (articolo 45) o essere devoluta direttamente al Parlamento, come nella costituzione nord americana (articolo 1 sezione VIII) e in quella turca del 1924 (articolo 26) o attribuita invece al capo dello Stato (che, in linea di principio, rappresenta la nazione all'estero), ma dopo l'approvazione esplicita e preventiva degli organi parlamentari, secondo il sistema seguito da molte Costituzioni dell'altro dopo guerra (austriaca, articolo 38; cecoslovacca, articolo 64; finlandese, articolo 33, polacca, articolo 50, ecc.).

Onorevoli colleghi, per queste considerazioni, che a me sembrano essere troppo brevi per l'importanza dell'argomento — anche se a qualcuno di voi appaiano prolisse — io ritengo che il mio emendamento debba essere accolto, anche perché non possa ritenersi che abbia credito in mezzo a noi la strana ed aberrante opinione dell'onorevole ministro dell'interno, che la Costituzione sia una trappola cui bisogna sfuggire.

PRESIDENTE. Seguono due l'emendamenti Sansone: al secondo comma, sopprimere le parole « la requisizione delle prestazioni personali ecc. », fino alle parole « Consiglio dei ministri ». Subordinatamente, alle parole « riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei ministri », sostituire le parole « riconosciuto con legge da approvarsi dal Parlamento ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerli.

SANSONE. Prego il ministro dell'interno di essere così gentile (se lo crede, una volta tanto) di spiegarmi con esempi che cosa si intenda per « grave ed urgente necessità pubblica », di cui al secondo comma dell'articolo 4, e che cosa per « urgente necessità dipendente da pubblica calamità », perché l'urgente e pubblica necessità dipendente da pubblica calamità è una necessità pubblica.

Ho l'impressione che questa legge — come è già stato detto — sia come un serpente che si snodi: incomincia pian pianino e poi viene fuori come una specie di cobra velenoso e pericoloso.

Ora, poiché questa norma copre evidentemente la volontà di voler fare di questa legge uno strumento di parte, che il Consiglio dei ministri vuole avere per i suoi fini, noi ne chiediamo l'abolizione, perché riteniamo che una legge simile sia veramente una trappola, che non è degna della grande tradizione italiana. Infatti, onorevoli colleghi, il buffo della nostra vita è questo: che quando si vuole mascherare qualcosa si fa richiamo

sempre alla grande tradizione del diritto italiano, mentre la legge, proprio se vuole stare nell'ambito della tradizione italiana, deve avere quella semplicità e quella chiarezza che avevano le leggi dei nostri padri latini.

Ora, se il ministro dell'interno si oppone — come si opporrà — al mio emendamento soppressivo, che spieghi almeno come egli farà uso di questa legge in caso di grave calamità o di grave necessità pubblica. Le spiegazioni del ministro potrebbero tranquillizzare non noi, ma per lo meno voi della maggioranza.

Inoltre, io ho presentato un emendamento subordinato. Ritengo che questo emendamento riguardi direttamente noi deputati e la dignità della Camera. In questo emendamento io chiedo che il caso di pericolo per la sicurezza del paese deve essere riconosciuto con legge da approvarsi dal Parlamento, e non con decreto del Consiglio dei ministri. L'onorevole Jervolino, nella sua sensibilità, ha sentito che questo riconoscimento, dato con deliberazione del Consiglio dei ministri, viola il diritto fondamentale dei cittadini, ed ha proposto che vi sia per lo meno un decreto del Presidente del Consiglio. Io do atto all'onorevole Jervolino di questa sua probità. Egli ha sentito una naturale repulsa ed ha pensato che non era possibile che una questione così importante fosse deliberata dal Consiglio dei ministri, ed ha detto nel suo emendamento che vi dev'essere un decreto del Presidente del Consiglio.

Ma quanto propone l'onorevole Jervolino è poco: non è possibile che una decisione così grave sia presa dal Consiglio dei ministri; dev'essere la Camera a pronunciarsi in merito. Ma voi direte che vi è il grave pericolo dell'ostruzionismo: ebbene, stabilite dei limiti e dite che la Camera, in un'unica seduta, deve deliberare su questi casi. Darete così prova di voler dare veramente al Parlamento quell'autorità che deve avere.

Vi prego quindi di volere accogliere questo emendamento, che ha un fondamento di giustizia riconosciuto anche dall'onorevole Jervolino, che ha sentito nella sua coscienza che questa legge, così com'è proposta, è un arbitrio. Ora, per evitare che si approvi una legge anticostituzionale, pericolosa per il paese e per lo stesso Governo, io vi invito ad approvare l'emendamento. Proponga il ministro un'altra dizione di questo articolo e ci spieghi i casi nei quali egli vuole applicare la legge stessa. Ci dica, per esempio, che la necessità pubblica è il caso *x*, che la urgente neces-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

sità dipendente da pubblica calamità è costituita dai casi *a, b, c, d*: allora si avremo leggi nelle quali tutti sapranno leggere e vedranno chiaro. Ma quando si dice: « necessità pubblica », « caso di pubblica calamità », sono parole che diventano strumento di repressione, strumento di oppressione.

Con queste parole i sistemi amministrativi borbonici ed austro-ungarici, che hanno tenuto per tanti anni il nostro paese sotto una forma di schiavitù...

PIGNATELLI. Quelli ungheresi odierni sono tutt'altra cosa!

SANSONE. ... dalla quale ci siamo liberati, torneranno in vita! Noi torneremmo praticamente di cento anni indietro con questa legge. Ma non credo che noi consentiremmo e non crediamo che il popolo italiano consentirebbe a questa cosa.

Quello che è necessario è che voi vi rendiate conto della gravità dell'articolo 4 e della legge in genere. Torno a ripetere che io sfido, anzi invito (perché mi sembrerebbe cosa grossolana la sfida) il ministro e tutti voi, onorevoli colleghi, a voler precisare, se ne siete capaci, qual è la differenza tra una urgente necessità pubblica ed una urgente necessità dipendente da pubblica calamità. Se siete capaci a determinare questa differenza, io rinuncerò al mio emendamento, ma se questo voi non potrete fare, allora voi dovrete riconoscere che l'articolo della legge è compilato in maniera da dare in mano al ministro un potere arbitrario. (*Commenti*).

Sarò grato al ministro se mi darà su questo punto una risposta precisa: ancora meglio sarebbe se accogliesse il mio emendamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Preti e Benanni hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole « la requisizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del paese, riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Gli onorevoli Preti e Benanni non sono presenti.

ZANFAGNINI. Faccio mio l'emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Questo emendamento è una conseguenza dell'altro, perché si riferisce alle prestazioni personali. Come al primo comma si proponeva la soppressione della parte che si riferisce alle prestazioni personali, va da sé che il riferimento alle prestazioni personali deve essere soppresso anche al secondo

comma di questo articolo. E pertanto io mi richiamo per lo svolgimento a quanto detto più sopra.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrandi ha proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « o in caso di pericolo per la sicurezza del paese, riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRANDI. L'emendamento soppressivo illustrato ora dal collega Zanfagnini comprendeva anche la istanza contenuta nel mio emendamento, il quale tende a sopprimere al secondo comma dell'articolo 4 la menzione del « caso di pericolo per la sicurezza del paese riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei ministri ». In altre parole da parte nostra si vuole che la legge, se mai fosse accettata, nonostante la nostra opposizione, non potesse estendere la sua efficacia finanche ad imporre le prestazioni personali su deliberazioni discrezionali del Governo e per la cosiddetta « sicurezza » del paese.

Perciò, accogliendosi l'emendamento che sto illustrando, il secondo comma dell'articolo 4 suonerebbe così: « La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la requisizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità ». Talché mentre per la requisizione dei beni qualsiasi necessità di carattere pubblico potrebbe legittimare il provvedimento, l'imposizione delle prestazioni personali potrebbe effettuarsi soltanto nel caso di pubblica necessità dipendente da motivi di calamità naturali. E secondo noi l'articolo 4 dovrebbe fermarsi a questo punto, sopprimendosi il resto e superandosi così ciò che ci porterebbe nel mezzo della questione cruciale che ha dato vita al dibattito intorno a questa legge.

E in sostanza, onorevoli colleghi, è a questo punto e in questo momento che noi ci scontriamo coi motivi del nostro più radicale dissenso. Ed è qui, con questo emendamento, che noi chiediamo venga escluso il potere del Governo di dichiarare lo stato di pericolo pubblico, non per situazioni derivanti da naturali calamità o da fatti bellici, ma per situazioni dovute alle lotte politiche e sindacali.

È dunque, onorevoli colleghi, a questo punto che le strade divergono in modo irrimediabile. Se questo emendamento e gli altri soppressivi o sostitutivi dettati in modo da mutare radicalmente la sostanza della disposizione, saranno respinti, vorrà dire allora che da parte vostra il dado sarà stato tratto: avrete

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

respinto ogni nostra istanza, non solo, ma nella fretta di dar vita a una legge iniqua, pregnante l'arbitrio e la sopraffazione, avrete anche condannata questa vostra legge alla più palese contraddizione di principi e di singole norme.

Ed infatti, onorevoli colleghi, io domando — e non c'è bisogno per far ciò di essere dei giuristi, ché basta saper capire il senso letterale degli articoli 2 e 3 — io domando se questo secondo comma dell'articolo 4, nonché tutto il comma terzo ed il quarto, ed infine l'articolo 6, non siano in contrasto irrimediabile, in contraddizione aperta non solo coi principi di democrazia e coi precetti costituzionali che noi difendiamo, ma anche con gli articoli 2 e 3 della legge, in quanto essi delimitano, o sembrano dover delimitare, il campo di azione di tutta la legge.

Leggete, d'altronde, il primo comma dell'articolo 4; « Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3, può essere disposta la requisizione di beni e di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi ». In questo dettame dell'articolo 4, forse pleonastico di fronte alla lettera degli articoli 2 e 3, c'è una riaffermazione nei confini che gli articoli 2 e 3 avevano posto alla legge stessa, al suo campo d'azione, nei fini della protezione della popolazione civile in caso di guerra e in caso di pubblica calamità.

Tutto quanto vien dopo, esce dalla materia che la legge doveva regolare secondo le sue prime formulazioni programmatiche, e vi risulta innaturalmente inserito attraverso una sconcertante commistione di precetti eterogenei. In ciò è quella che noi abbiamo ritenuto, se non la frode, la malizia di questa legge: l'aver cioè inserito, come di soppiatto, nel secondo comma dell'articolo 4, che doveva essere sussidiario agli articoli principali ed essenziali della legge, una disposizione che trasforma tutta la sostanza della legge e trascina dietro di sé tutte le successive norme di natura non più assistenziale, protettiva, nell'interesse della popolazione civile, ma di ispirazione poliziesca e dittatoriale. O signori, datemi, dateci atto di questo: che non vi è nulla che leghi concettualmente, praticamente, le disposizioni di questa legge per ciò che riguarda la difesa degli argini di un fiume, per ciò che riguarda la difesa dei cittadini di un paese incendiato, per ciò che riguarda la difesa delle popolazioni civili dai bombardamenti aerei, con ciò che può riguardare la cosiddetta difesa della « sicurezza del paese » di fronte ad un moto

politico, o a uno sciopero, o a un'occupazione di terre, e, in genere, ad eventi che il Governo ritenga con visione di parte di definire come pregiudizievoli all'ordine pubblico.

E allora, perché si vuole così contrabbandare, in una legge assertamente destinata a regolamentare il servizio dei pompieri o del genio civile, *et similia*, in una legge che dovrebbe essere destinata a provvedere opere di protezione della popolazione civile, perché, chiediamo, si vuole contrabbandare una norma che può trovare il suo collocamento naturale solamente in una legge di pubblica sicurezza, in una legge di polizia, che apertamente faccia dire al Governo: « Io voglio instaurare, attraverso questi miei nuovi attributi, un regime che mi dia dei poteri quali soltanto la dittatura aveva dato al Governo del regime fascista »?

Io penso che se l'esecutivo, se il ministro dell'interno avesse fatto di questo articolo 4 (più precisamente, dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4) e dell'articolo 6, una legge distinta e separata, la legge non avrebbe potuto trovare fra voi e di fronte a voi stessi, onorevoli colleghi della maggioranza, le difese che ha trovato. Voi non potreste accettare, far vostri i pretesti governativi; e quelli fra voi che sono in buona fede non sarebbero stati tratti a pensare che veramente qui stiamo per votare una legge quale quella che la relazione del ministro proponente (e per gran parte anche il suo discorso all'Assemblea), hanno cercato di farvi apparire: legge necessaria e provvida, urgente per la difesa della popolazione civile.

In altre parole, non si può far convivere, per contraddizione che non consente la riunione di queste norme in uno stesso testo di legge, gli articoli 2 e 3 e coi commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 e con l'articolo 6.

Questione di tecnica legislativa? No, questione soprattutto di lealtà e onestà politica, questione di sostanza: ripeto che il Governo non avrebbe avuto il coraggio di presentare una legge che avesse contenuto soltanto le norme dell'articolo 4 e dell'articolo 6.

Ora, però, ogni equivoco è dissipato; ora non si possono più dare misintelligenze, equivoci o stati di santa semplicità. La relazione di maggioranza, la lunga discussione svoltasi in quest'aula hanno mostrato a tutti la vera sostanza della legge. Ma io dico che avrebbe dovuto bastare anche il sospetto, il timore manifestato da questa vasta parte della Camera per indurvi a veder chiaro, a parlar chiaro, e a misurare le vere conseguenze del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

vostro voto. Non è quindi più possibile ormai che alcuno, respingendo questo nostro emendamento soppressivo, pensi di mantenere in vita qualcosa che assicuri l'efficacia a delle norme protettive della popolazione civile in caso di calamità. Tutti debbono sapere, tutti sanno che dal giorno in cui questo secondo comma dell'articolo 4 farà parte di una legge operante, il Governo potrà dichiarare in stato di allarme il paese, potrà applicare le norme che ieri appartenevano, le appartengono ancora oggi, (poiché è di là da venire la riforma) alla legge fascista di pubblica sicurezza, talché potrà avvenire in ogni momento quello che avvenne, per esempio, dopo il 25 luglio: stato di allarme, stato di guerra, situazione di pericolo, mobilitazione civile, requisizione di prestazioni personali e, adesso, in virtù di questa legge, anche il funzionamento del corpo dei volontari. Perché? In quali casi, ciò potrà avvenire? Generica essendo la disposizione di legge, la discrezionalità delle decisioni del potere esecutivo non dovrà dunque avere dei limiti? Noi domandiamo al ministro, al Governo, ai colleghi della maggioranza: formulate una casistica! Stabilite almeno una casistica che limiti il potere discrezionale del Governo; date una garanzia, datela anche a noi che abbiamo il diritto di chiederla per la parte del paese che rappresentiamo, datela a voi stessi, ai vostri elettori, ai vostri amici politici, a tutto il popolo italiano.

Fate una casistica! Rimandate questo disegno di legge alla Commissione perché sostituisca questo secondo comma dell'articolo 4, onde il Governo diventa arbitro di mobilitare civilmente tutta la nazione sol che lo creda. Fate almeno che vi siano dei criteri direttivi, dei limiti, dei confini, degli argini a questo potere. Rendetevi attenti, onorevoli colleghi della maggioranza, che basta questo secondo comma dell'articolo 4, basta questa frase, bastano queste parole, che noi domandiamo vengano eliminate dalla legge, perché si restituisca in vita la possibilità della dittatura del potere esecutivo. E la scelta che voi farete quando voterete questo emendamento, certo grave, è irrimediabile, forse. Vi sentite davvero di dire che il Governo possa, quando che voglia, senza interpellare noi, né voi, dichiarare in stato di pericolo il paese e muovere tutti i congegni, mettere in azione tutti gli strumenti pericolosi che questa legge sta per creare, per far funzionare la « difesa civile » contro un partito, contro una categoria di lavoratori, contro ogni avversario del Governo per degli eventi

che noi non possiamo prevedere, che questa legge non delimita né nella specie, né nel genere, né nel numero? Vi sentite davvero, onorevoli colleghi della maggioranza, di affidare questo potere al Governo?

Badate. Voi lo affidate oggi a questo vostro Governo, ma voi non avrete imprigionato il futuro qui dentro e nella vostra maggioranza. Creati questi strumenti di persecuzione politica, domani essi potrebbero essere usati anche contro di voi.

Ebbene noi non vi domandiamo di darci diplomi di lealtà democratica. Pensate di noi quello che volete. Ma dateci atto che, in questo momento, noi vi domandiamo di costruire o almeno di mantenere delle difese per proteggere la democrazia parlamentare. E voi, con questa legge, invece, le demolite. Il processo alle intenzioni lo faranno quelli che ci giudicheranno nel futuro. La realtà di oggi è questa, ed è sul piano di questa realtà che voi dovete giudicare l'emendamento che noi vi proponiamo e che, per la salvezza della democrazia parlamentare, crediamo debba essere accolto dalla vostra coscienza e dal vostro voto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Achille Corona e Merloni hanno proposto al secondo comma di sopprimere le parole « o in caso di pericolo, ecc. », fino alle parole « Consiglio dei ministri »; subordinatamente, dopo la parola « sicurezza » aggiungere la parola « esterna » e alle parole « Consiglio dei ministri » sostituire la parola « Parlamento ».

L'onorevole Achille Corona ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CORONA ACHILLE. Anch'io, in linea principale, propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4, che è quello che per noi rappresenta il punto più pericoloso di tutto il disegno di legge.

Come è già stato così validamente illustrato dall'onorevole Ferrandi, nell'ultima parte del secondo comma è per noi tutto il veleno di questo disegno di legge. È doloroso che una discussione di questo genere e di questa gravità si svolga a Camera semivuota. In effetti, la decisione che voi state per prendere non riguarda soltanto garanzie che debbano rivolgersi nei confronti dell'opposizione, ma riguardano soprattutto garanzie fra il potere legislativo e il potere esecutivo. Già la varietà delle interpretazioni che noi abbiamo avute da parte del Governo e da parte dei rappresentanti della maggioranza sul quando, come e perché possa darsi il caso di pericolo per la sicurezza del paese, ci fa con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

statare la possibilità di diversa interpretazione. E quando vi è diversa interpretazione, e quindi possibilità di equivoco nella stessa interpretazione dei termini, vi è possibilità di arbitrio da parte di coloro ai quali questi poteri sono conferiti.

Alla Commissione della Camera l'onorevole ministro giustificò quest'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4 esplicitamente con il caso dello sciopero. (Vedo che l'onorevole relatore di maggioranza fa cenni di assenso: ne traggio motivo di conforto a questa mia tesi). L'onorevole ministro disse che vi potevano essere casi di sciopero illegittimo nonostante che la legge che regola il diritto di sciopero a norma dell'articolo 40 della Costituzione ancora non sia né discussa né approvata né tanto meno promulgata.

Abbiamo poi avuto un'interpretazione (mi ricordano che intanto va maturando la legge sindacale, e disgraziatamente è vero) assai più restrittiva da parte di alcuni colleghi della stessa maggioranza nella Commissione, ed è il ritorno all'interpretazione di questo disegno di legge come legge dei pompieri.

Vi è stato poi l'onorevole relatore di maggioranza che, invece, sull'interpretazione estensiva ha impostato tutta la sua relazione, anzi la giustificazione che egli dà a questo disegno di legge.

Di nuovo indietro è tornato con un discorso il ministro dell'interno quando ha replicato in sede di chiusura della discussione generale: non ha fatto più ricorso al caso degli scioperi illegittimi, ha appena accennato ai casi di sedizione cui è ricorso invece qualche collega della maggioranza in sede di Commissione.

In realtà, di che cosa si tratta? Fino a che voi determinate la possibilità di questi poteri eccezionali nel caso di pubbliche calamità o di eventi bellici, voi avete determinato il conferimento di questi poteri solo in casi oggettivamente accertabili, essendo chiaro che la pubblica calamità non dipende dalla volontà del Governo e che l'evento bellico può essere da ciascuno riscontrato. Quando invece si parla di « pericolo per la sicurezza del paese » e si conferisce al Governo, al Consiglio dei ministri la possibilità di stabilire esso, di giudicare esso quando il paese sarebbe in pericolo, è evidente che si apre il campo all'arbitrio. E noi non lo diciamo soltanto per questo Governo e soltanto per questo ministro dell'interno: è evidente che qualsiasi Governo, munito di questi poteri, si trova in condizioni di esercitare un potere arbitrario nei confronti dell'intero paese, nei confronti

del quale voi gli conferite poteri così eccezionali.

Ora, il ministro ha dato nella sua replica una giustificazione, o ha fatto un tentativo di giustificazione di questa richiesta di poteri eccezionali, ricorrendo all'esempio di alcune legislazioni estere e soprattutto affermando che « il dichiarare lo stato di pericolo per la sicurezza dello Stato (ed è significativo che già qui si parla dello Stato piuttosto che del paese: io traggio questa indicazione dal resoconto sommario della Camera, non essendo riuscito ad avere il testo stenografico che, per ovvie ragioni di tempo, non è ancora stampato) è compito istituzionale del Governo » e che quindi « la dichiarazione di questo pericolo implica una valutazione puramente politica che solo il Governo può fare ».

Già in sede di discussione generale io ebbi ad osservare che qui evidentemente vi è un po' la mano dell'onorevole De Gasperi, il quale ha questa curiosa concezione della democrazia, per cui le garanzie che di solito devono intercorrere fra l'esecutivo e il Parlamento sono in realtà da lui conglobate e, vorrei dire, esaurite nell'ambito dell'esecutivo stesso. Anche in questi giorni ne abbiamo avuto una riprova di natura politica, quando, a quanto sembra, la tesi dell'onorevole De Gasperi di ricostituire le coalizioni del 18 aprile...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Cosa c'entra questo con l'emendamento?

CORONA ACHILLE. Lo lasci giudicare al Presidente se non le dispiace. In secondo luogo mi permetta di spiegare l'emendamento così come intendo spiegarlo! (*Commenti*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Dobbiamo rispondere agli emendamenti. Siamo qui per ascoltare non discorsi politici, ma l'illustrazione degli emendamenti.

CORONA ACHILLE. È evidente; ma io ho il diritto di illustrare il mio emendamento in base a quella valutazione politica che questo disegno di legge necessariamente presuppone.

Comunque, mi pare che sia chiaro che ci troviamo, con questo articolo 4, nel caso tipico della manifestazione di un indirizzo politico caratteristico del Presidente del Consiglio, indirizzo che è quello di esaurire nell'interno dell'esecutivo i controlli e le garanzie che normalmente in regime democratico devono invece intercorrere tra l'esecutivo e il Parlamento.

Questa è, infatti, la tesi con la quale l'onorevole De Gasperi (lo ripeto anche se al ministro può recare un qualche dispiacere) cerca

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

di allettare i partiti minori della coalizione del 18 aprile a rientrare nel Governo. Solo nel Governo, e non dai banchi dell'opposizione, si avrebbe infatti praticamente la possibilità di esercitare un certo controllo, e ottenere garanzie sull'indirizzo democratico dell'attività ministeriale. Concezione che porta appunto ad attribuire al Consiglio dei ministri poteri che dovrebbero spettare solo al Parlamento.

E quando poi, da parte del ministro dell'interno, si muove l'obiezione che è al Governo, in quanto organo politico, che spetta di giudicare il momento in cui la sicurezza dello Stato sia in pericolo, io faccio osservare che la nostra richiesta di deferire almeno al Parlamento il potere che il disegno di legge vorrebbe attribuire al Governo non impedisce che, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo stesso adotti provvedimenti straordinari sotto forma del decreto-legge: ciò è previsto dall'articolo 77 della Costituzione. L'uso di tale procedura, però, garantirebbe al Parlamento la possibilità di un immediato controllo.

Il ministro dell'interno ha tuttavia affermato che se il Governo abusa dei suoi poteri, vi è sempre il mezzo, in regime democratico, di provocare il giudizio del Parlamento. Sappiamo, però, quale sia praticamente la possibilità di esercitare questo controllo, e come esso si riduca in realtà ad una mera azione di disturbo nei confronti del Governo che, disponendo della maggioranza, può rimandare la discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle stesse mozioni. Comunque l'articolo 4, nella sua formulazione attuale, pone il Parlamento di fronte al fatto compiuto, senza che le Camere stesse abbiano nessuna possibilità di stabilire un limite di tempo entro il quale il Governo debba rispondere delle sue azioni.

Per questi motivi, ripeto, noi chiediamo la soppressione dell'ultima parte del secondo comma.

In linea molto subordinata, ho poi proposto di modificare il comma nel senso di limitare la dichiarazione di pericolo al caso in cui questo provenga dall'esterno. Giustificando il disegno di legge, l'onorevole ministro si è rifatto ad un progetto preparato nel 1947, per incarico del Governo, dal Consiglio di Stato presieduto dal senatore Ruini ed ha avuto l'amabilità di leggere un articolo che, a suo parere, giustifica questo secondo comma dell'articolo 4. L'onorevole Scelba ha detto, però, che in quel progetto il pericolo veniva riconosciuto soltanto per la « sicurezza esterna » del

paese; ma nel prosieguo del suo discorso, non ha dato giustificazione sufficiente al fatto che l'aggettivo « esterna » era stato tolto dall'articolo 4. Proprio il fatto che tale aggettivo non figurì, aumenta, a mio parere, la gravità del pericolo che, nei confronti delle libertà democratiche, il testo ministeriale rappresenta. Se si dicesse « in caso di pericolo per la sicurezza « esterna » del paese », noi saremmo sempre pregiudizialmente contrari, ma riconosceremo che almeno la legge contiene un elemento obiettivo di determinatezza: la sicurezza esterna del paese, infatti, è qualche cosa che può essere più facilmente accertata o la cui esistenza, per lo meno, può trovare minore disparità di giudizio fra le varie parti politiche. Ma perché il ministro, che pure giustifica questo suo articolo 4 col richiamo al progetto del 1947 del Consiglio di Stato, ha tolto proprio la parola che specificamente delimitava il caso in cui, con deliberazione del Consiglio dei ministri, poteva dichiararsi lo stato di pericolo? Evidentemente parlare di casi di pericolo per la sicurezza del paese senza la specificazione che si tratta di « sicurezza esterna » dà la possibilità di applicazioni ancora più arbitrarie di quanto non si avrebbe se l'aggettivo venisse incluso nel testo legislativo.

Quindi io mi rifaccio — se il ministro me lo consente — all'esempio da lui stesso citato del Consiglio di Stato e, pur insistendo perché il secondo comma venga soppresso, tuttavia, qualora la maggioranza — nonostante che noi così vivamente la preghiamo di riconoscere la validità delle nostre tesi, — voglia insistere per il mantenimento del secondo comma dell'articolo 4, noi, in quel caso, e subordinatamente, proponiamo che venga aggiunto l'aggettivo « esterna » dopo la parola « sicurezza ».

Infine, sempre subordinatamente alla non soppressione del secondo comma, insistiamo perché al posto della deliberazione del Consiglio dei ministri, si inserisca la deliberazione del Parlamento. Le ragioni di questa sostituzione sono state già lungamente ed ampiamente spiegate dai colleghi e da me stesso nel corso dell'intervento di carattere generale che ebbi modo di fare nella discussione per questo disegno di legge. Mi pare, cioè, chiaro che il mantenimento di questo comma dell'articolo 4 comporti la possibilità di arbitrio da parte dell'esecutivo, arbitrio che non si rifletterà soltanto nei confronti di una parte determinata del paese, di un settore o di più settori specifici della Camera, ma che può riflettersi anche nei confronti di tutta intera la maggioranza, essendo chiaro che poteri così estesi costituiranno per il Governo una tenta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

zione per abusarne tutte le volte che esso, per qualsiasi motivo, si trovi in difficoltà. Noi sappiamo quante volte i governi che si sono trovati in condizioni difficili hanno creduto di dover aggravare la situazione proprio per non rispondere al Parlamento della loro attività. Quindi, non soltanto nell'interesse di questa parte della Camera, non soltanto nell'interesse di quei lavoratori che noi rappresentiamo, ma nell'interesse di tutti i settori del Parlamento e del paese, noi insistiamo perché questi poteri eccezionali, che possono dar luogo e certamente daranno luogo ad arbitrio, non vengano conferiti a questo Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerreti, Grazia e Cerabona hanno proposto di inserire tra il secondo e il terzo comma il seguente:

« In nessun caso possono essere oggetto di requisizione i beni e le prestazioni di enti o associazioni cui sia riconosciuta una funzione pubblica, di interesse pubblico o sociale, specie se siano soggetti, a ragione degli scopi perseguiti, alla vigilanza e al controllo della autorità amministrativa ».

Gli onorevoli Cerreti, Grazia e Cerabona non sono presenti.

TURCHI. Onorevole Presidente, desidero far mio l'emendamento e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Ferrandi ha proposto di sopprimere il terzo comma e l'ultima parte dell'articolo.

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Segue l'emendamento Capalozza, pressivo del terzo comma.

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. La soppressione del terzo comma dell'articolo 4 è la necessaria conseguenza delle mie proposte di una nuova e diversa formulazione del primo e del secondo comma dell'articolo 4, perché è evidente che se nella formulazione del primo comma si stabilisce che, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza possono essere imposte requisizioni di beni e prestazioni personali e patrimoniali, osservandosi la procedura dell'articolo 77 della Costituzione, e se è vero altresì che, giusta la formulazione da me proposta, il secondo comma dello stesso articolo 4 dovrebbe suonare: « Le stesse requisizioni e prestazioni possono essere imposte con l'atto di deliberazione dello stato di guerra adottato dalle Camere a norma dell'articolo 78 della Costituzione », il terzo comma, così come è contenuto nel testo mi-

nisteriale approvato anche dalla I Commissione, non ha più ragion d'essere. Non ha più ragione di essere, cioè, che le requisizioni di ordine personale siano ordinate dal ministro dell'interno eventualmente, di concerto con gli altri ministri interessati.

Pertanto io insisto nella soppressione di questo terzo comma per le considerazioni che sono state fatte sia da me che da altri colleghi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone propone di sopprimere, al terzo comma, la parola « eventualmente ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANSONE. Riprendo il mio discorso al punto in cui l'ho lasciato.

Nel disegno di legge si dice che le requisizioni di prestazioni personali in caso di riconosciuto pericolo per la sicurezza del paese sono ordinate dal ministro dell'interno eventualmente di concerto con gli altri ministri interessati.

In verità, vedere in lotta questi ministri, che non sono neanche tra essi « di concerto », cioè d'accordo sul riconoscimento che vi sia uno stato di pericolo per il paese, per cui sia necessario imporre delle prestazioni personali, ci pare cosa veramente grave, per cui invoco l'abolizione di quell'« eventualmente », che crea nello stesso ambito del Consiglio dei ministri una situazione di preminenza del ministro dell'interno.

Non riteniamo che ministri dello stesso partito, della stessa coalizione governativa, « affasciati » dall'anticomunismo, affasciati dalla paura del rosso, del blu, del giallo, affasciati dalle stesse idee e dagli stessi sentimenti, possano trovarsi in disaccordo nel riconoscere che vi sia uno stato di pericolo per il paese.

Perché dare questa posizione di preminenza al ministro dell'interno, per cui egli « eventualmente » da solo possa decidere di queste cose? Non lo comprendiamo.

Non vi è nemmeno quel pericolo di ostruzionismo di cui voi sempre parlate, perché non è possibile che gli altri ministri possano fare dell'ostruzionismo al ministro dell'interno e al Presidente del Consiglio allorché si debba decidere su argomenti così gravi, così importanti e che interessano tutta la vita del paese.

Si dice in questo articolo: « il ministro dell'interno, eventualmente di concerto... »

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

per cui il ministro dell'interno può anche non sentire il ministro dei trasporti, o quello dell'alimentazione; può infischiarne di tutti e decidere lui le requisizioni personali, cioè privare i cittadini delle libertà costituzionali senza che vi sia neanche il concorso degli altri ministri.

Mi pare che ciò non potrà essere approvato, a meno che non si parli a dei sordi oppure a uomini che vogliono fare i sordi!

Perciò insisto nel mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Achille, Amadei e Carpano Maglioli hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma; subordinatamente, alla fine dell'articolo, di aggiungere le parole « All'articolo 2 del suddetto regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, viene soppresso l'alinea c ».

L'onorevole Achille Corona ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CORONA ACHILLE. Vorrei porre una domanda alla coscienza dei pochi deputati della maggioranza che hanno la cortesia di ascoltarmi. Quanti di voi hanno letto il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741? Sono sicuro che, se potessi invitare l'onorevole Presidente a indire una votazione su questo punto, le mani che si alzerebbero da parte della maggioranza non sarebbero così numerose, come quelle che si sollevano quando si tratta di approvare una proposta del Governo.

CIMENTI. Arma a doppio taglio.

CORONA ACHILLE. Sì, può darsi che qualcuno di noi si trovi nelle stesse condizioni, però la responsabilità dell'approvazione di questa legge è vostra: siete voi che votate perché questo regio decreto venga richiamato in vita; siete voi che avete, ciascuno per proprio conto, la responsabilità di richiamare in vigore norme, che non potete negare hanno la caratteristica di essere state proprie del regime fascista. Ed io so, onorevoli colleghi, per aver parlato con alcuni di voi e per aver assistito a vostre conversazioni, che non tutti l'hanno letto. Pertanto, prima di votare l'articolo 4, in particolare l'ultimo comma, vorrei pregarvi di dare semplicemente un'occhiata al regio decreto del 1940.

Insieme con altri colleghi di questa parte della Camera ho proposto una serie di emendamenti, almeno per il caso che voi vogliate insistere nella riviviscenza — come è stata dottrinarmente definita dall'onorevole Jervolino — del regio decreto in parola.

Mi pare di potervi far notare, intanto, alcune incongruenze.

All'ultimo comma è detto: « Fino a quando non sarà diversamente disposto (e quando sia che venga diversamente disposto noi ancora non sappiamo: abbiamo soltanto una generica indicazione del ministro dell'interno, che si è rifatto all'ormai famoso progetto del Consiglio di Stato), si applicano le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 ». Evidentemente, si applicheranno quando ci sarà la pubblica calamità, l'evento bellico o il famoso caso di pericolo per la sicurezza del paese, riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei ministri — noi speriamo; invece, del Parlamento.

Ora, guardate cosa succede con l'applicazione del regio decreto del 1940. Non voglio fare dell'ironia, leggendovi, per esempio, l'intestazione: « Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia, imperatore di Albania e di Etiopia, ecc. ecc. ».

Il problema che io vi pongo è questo: quando sono applicabili le norme di questo regio decreto? Dovrebbero esserlo solo nei casi specifici previsti dal disegno di legge in esame. Spero che voi non vogliate, attraverso la riviviscenza del regio decreto del 1940, estendere anche i casi di applicabilità. E vi faccio notare che questo succederebbe, qualora voi non accettaste la nostra proposta di sopprimere il paragrafo c) dell'articolo 2 del regio decreto.

Infatti, all'articolo 2 è detto: « Le unite norme sono applicate: a) quando sia ordinata l'applicazione in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, XIV, n. 1415, salvo che il provvedimento che ordina detta applicazione disponga diversamente ». In realtà voi avete equiparato questo caso alla deliberazione del Consiglio dei ministri dello stato di pericolo per la sicurezza del paese.

Ed ancora: « b) in caso di mobilitazione generale o parziale », e voglio ritenere che voi pensiate di poter comprendere anche questo caso nella deliberazione dello stato di pericolo per la sicurezza del paese.

Ma vi è una lettera c) in cui è detto: « in ogni altro caso in cui con determinazione del duce » (naturalmente scritto a lettere tutte maiuscole) « del fascismo, capo del governo, sia ritenuto necessario nell'interesse dello Stato ». In questo caso evidentemente ci troviamo di fronte ad una contraddizione: se voi richiamate in vita tutto il regio decreto 18 agosto 1940, dovete richiamare in vita anche questa disposizione e, richiamando in vita anche questa disposizione, estendete la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

facoltà del Governo di applicare le requisizioni di beni e di imporre prestazioni di carattere personale.

Ma se non richiamate in vita tutto quel decreto, avete il dovere di dirlo, perché vi saranno dei magistrati che dovranno giudicare sulla base di questa legge e decidere su eventuali ricorsi di cittadini colpiti, non vi voglio dire nelle loro libertà politiche, ma nei loro diritti patrimoniali in seguito alla applicazione di queste norme.

Come è possibile che in una legge, la quale, pur con limiti molto vasti, determina in qualche maniera l'ambito di applicazione di queste disposizioni eccezionali, voi introduciate per via indiretta una norma che estende ulteriormente quest'ambito? Infatti non vi è dubbio che la lettera c) dell'articolo 2 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, estende di gran lunga l'ambito di applicabilità delle norme che stabiliscono le requisizioni di beni e l'imposizione di prestazioni personali.

COPPI ALESSANDRO. Lei si sbaglia.

CORONA ACHILLE. Mi sbaglierò, ma mi pare...

POLETTO. Lei si sbaglia, perché la lettera c) di quel decreto è morta con la fine del fascismo!

CORONA ACHILLE. Chi lo dice? Onorevole Poletto, lei — mi scusi — è specialista, nei miei confronti, nel lanciare delle affermazioni assolutamente apodittiche. Altrettanto recisa e decisa fu la sua affermazione che non si poteva mettere in dubbio la volontà del Governo di rispettare la legge 29 ottobre 1949, n. 762, che fissava, quale termine per l'effettuazione delle elezioni regionali, quello del 31 dicembre 1950. Siamo ormai a metà del 1951, onorevole Poletto, e lei, che mi accusava di essere in malafede nel mettere in dubbio l'intenzione del Governo di rispettare quella legge, mi darà atto che almeno una volta non mi sono sbagliato e che molto probabilmente non mi sbaglio nemmeno oggi. (*Applausi all'estrema sinistra*).

POLETTO. Ma questo caso è ben diverso. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CORONA ACHILLE. Onorevoli colleghi, voi dite che per il solo fatto che in quella legge si parla del duce del fascismo, la lettera c) dell'articolo 2 del regio decreto 18 agosto 1940 sarebbe automaticamente abolita.

Ma, come giustamente suggerisce l'onorevole Sansone, domani si potrà dire che non si tratta più della persona del duce del fascismo, ma della sua funzione di capo del governo e che il Presidente del Consiglio attuale rappresenta la continuità delle funzioni, se non

la continuità di indirizzo politico, e a lui pertanto vanno attribuiti gli stessi poteri. Per cui il Presidente del Consiglio può ritenere necessario, naturalmente nell'interesse dello Stato, di estendere l'ambito di applicabilità delle disposizioni eccezionali che voi introducete in questa legge.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Onorevole Corona, mi permetto di interromperla per farle rilevare quale è la portata dell'articolo 4. Ella deve tener presente il primo comma, il quale dice: «Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3 può essere disposta la requisizione dei lavori e la imposizione di prestazioni personali...».

Quindi a me pare non controverso che uno dei casi ai quali si richiama quella disposizione è il caso di pericolo. Di conseguenza a me pare che non vi dovrebbe essere alcuno dubbio che in ogni altro caso le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, se sono in vigore si applicano, se non sono in vigore sono richiamate, ma sempre limitatamente ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 2 e 3 dell'attuale disegno di legge.

CORONA ACHILLE. Sono veramente lieto che ella dia questa interpretazione del disegno di legge governativo, vorrei però pregarla che si rendesse esplicito quello che secondo lei è implicito nel disegno di legge. Una legge deve essere chiara, deve dire che cosa abolisce, che cosa mantiene in vita. Da parte nostra, quale rimprovero abbiamo mosso a questo disegno di legge? Che esso dà la possibilità ad una serie di equivoci, perché non si sa bene quello che si sopprime, quali siano i poteri conferiti al Consiglio dei ministri, quale sia il caso di pericolo pubblico, quale siano i casi di pubblica calamità, ecc.

Onorevoli colleghi, fate una legge chiara, con una dizione che possa essere compresa, che indichi con precisione quali siano i poteri conferiti al Governo, perché ogni cittadino possa conoscere quale sia l'ambito della inviolabilità dei propri diritti sia personali che patrimoniali.

In fondo, con la serie di emendamenti che noi proponiamo che cosa vogliamo ottenere dalla maggioranza? Che siano tolti dallo stesso regio decreto del 1940 le norme che fanno a pugno non soltanto con la nostra tesi, ma anche con il testo di legge ministeriale. Perché, non vi è dubbio (per il fatto stesso che voi dite che questa lettera c) del regio decreto sia in contrasto con quanto è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

disposto nell'articolo 4) che si crea una possibilità di conflitto giuridico. Domani potrebbe avvenire una discussione sull'applicabilità o meno della lettera c), per cui potrebbe darsi che l'onorevole Poletto molto giustamente, con la sua coscienza di democratico, venga ad esporci la sua interpretazione, e così pure l'onorevole Jervolino con l'autorità che tutti gli riconoscono; ma l'uno e l'altro trovasi in conflitto col giudizio che invece esprime chi deve applicare la legge. Ciò che conta è il testo della legge, non quello che pensano i legislatori: voi stessi l'avete detto più volte quando si è chiamato in causa qualche articolo della Costituzione. Noi vi chiediamo, dunque, di togliere gli equivoci che si sono creati in questo disegno di legge; e non crediamo che questo vada oltre le vostre possibilità e secondo quanto avete dichiarato, nemmeno oltre le vostre stesse intenzioni. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ducci, Corona Achille, Paolucci e Amadei hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma, subordinatamente, di aggiungere il seguente comma:

« L'articolo 25 delle norme accluse al suddetto regio decreto non è applicabile in caso di sciopero ».

I firmatari non sono presenti.

SANSONE. Faccio miei questi emendamenti e chiedo di svolgerli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. L'articolo 25 delle norme richiamate in vita da questo decreto del 1940 (che non vogliamo chiamare regio, perché ci ripugna) dice: « Ferme le disposizioni le quali riguardano attività di associazioni, il provvedimento relativo comporta per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati, lavoratori manuali sono destinati dall'ente, società o associazioni al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera ».

Ora, in caso di sciopero, quest'articolo 25 non dev'essere operante, perché se noi diciamo che esso è applicabile ai lavoratori in caso di sciopero, allora non è più garantito questo diritto.

E noi vi dimostreremo, articolo per articolo, come voi avete voluto tirar fuori questo... regio decreto — che è in contrasto con la Costituzione, con l'attuale regime legislativo e con l'attuale nostra vita parlamentare — per fini reconditi. Voi dovete chiarire il vostro pensiero su questo punto. Volete che si mantenga in vita l'articolo 25? E allora avrete abolito il diritto di sciopero. Ma se questo non volete, dovete rendere non appli-

cabile l'articolo 25. A voi la responsabilità della risposta, onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Merloni, Corona Achille, Amadei e Carpano Maglioli hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma; subordinatamente, alla fine dell'articolo, di aggiungere il seguente comma:

« Nelle « Norme per la disciplina delle requisizioni » accluse al suddetto regio decreto, l'articolo 1, paragrafo III, viene così modificato: « Le prestazioni personali assolutamente indispensabili a garantire la pubblica incolumità ».

CORONA ACHILLE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Qui non si tratta del regio decreto del 1940, ma dell'articolo 1 delle norme annesse, che sono esplicitamente richiamate in vita dall'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge in esame. L'articolo 1 di queste norme dice che sono requisibili le cose mobili ed immobili, comprese le aziende; le invenzioni; i servizi individuali e collettivi.

Ora mi sembra che un'espressione di questo genere vada al di là della stessa specificazione dei poteri conferiti da questo disegno di legge al Governo. Noi perciò proponiamo che per lo meno venga riprodotta la dizione, da voi accettata, dell'emendamento Jervolino.

CIMENTI. La Commissione accetta il suo emendamento, onorevole Corona.

CORONA ACHILLE. Giacché vedo che una volta tanto possiamo essere d'accordo, ringrazio la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amadei, Corona Achille, Paolucci, Carpano Maglioli, Ferrandi e Merloni hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma; subordinatamente di aggiungere il seguente comma:

« L'articolo 7 delle norme accluse al suddetto regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è abolito ».

FERRANDI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Il nostro emendamento subordinato pone un quesito di carattere generale, sotto un aspetto quanto mai suggestivo.

L'articolo 7 — del quale si chiede l'abolizione — fa parte delle norme accluse al regio decreto fascista del 18 agosto 1940, che si rimette in vita per l'attuazione del disegno di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

legge sulla difesa civile. Ora, quando si domanda la non applicazione dell'articolo 7, viene portato l'esame del Parlamento su di un articolo singolo; esame che nella specie potrebbe anche essere ormai trascurato, sia perché quell'articolo 7 è oggettivamente inapplicabile, dipendendo la sua applicazione da un decreto del « duce del fascismo », sia perché il relatore di maggioranza c'informa che la Commissione si dichiarerà d'accordo nel riconoscimento di tale inapplicabilità. Ma l'esame di questo emendamento ci conduce a formulare un quesito più generale e più importante. Qui si tratta di un singolo articolo della legge fascista del 1940. Ma gli altri suoi articoli? Possono essi rivivere e ritenersi approvati con un semplice richiamo al testo unico che li contiene?

Abbiamo sentito ricordare dianzi dall'onorevole Jervolino che una vasta corrente di opinione vuole che il regio decreto dell'agosto 1940 non sia più in vigore. Altri pensa che sia tuttora in vigore, se non in tutto, in parte. Noi siamo fra quelli che lo ritengono abrogato; e secondo noi la abrogazione di quella legge si è verificata non tanto per i provvedimenti del 1945, del 1946 e del 1947 ricordati nella relazione di minoranza, quanto perché le premesse medesime di quel testo unico del 18 agosto 1940 sono in contrasto (e su questo credo che non si potrebbe dare discussione alcuna) con le norme cardinali della nostra Costituzione.

AmMESSO comunque che quel testo unico non sia più in vigore, basterà per richiamarne in vita i singoli articoli, una disposizione pura e semplice come quella dell'articolo 4 di questa legge, in cui si dice, senza altre specificazioni, che « si applicano le norme di quel testo unico » o basterà la nuova dizione proposta dall'onorevole Jervolino, là dove il suo emendamento dice che « per l'applicazione delle misure previste nell'odierno disegno di legge si richiamano in vigore le disposizioni del testo unico del 1940, in quanto applicabili »; basteranno questi semplici richiami per ridare vita alla legge defunta?

È un quesito questo che la Camera deve affrontare, e lo può affrontare anche sul piano di questo emendamento, che si limita di per sé a negare vigore ad un articolo di quel testo unico del 18 agosto 1940. Fra le tante ragioni che possono essere addotte per ritenere l'impossibilità del richiamo in vita, in questa forma, del testo unico di che trattasi, ve n'è una essenziale a mio avviso. Qualunque sia l'estensione dei confini dell'istituto della reviviscenza della legge, vi è però

qualche cosa nell'attuale situazione costituzionale italiana che ci impedisce di richiamare in vigore quella legge con una semplice dichiarazione quale è quella contenuta nella ultima parte dell'articolo 4 o anche nell'emendamento Jervolino; e la ragione è questa: noi ci troviamo a legiferare in base ad una Costituzione la quale impone l'approvazione della legge prima ancora che nel suo complesso, nelle sue singole norme, attraverso l'esame, la discussione, il voto sui singoli articoli. Il testo unico del 1940 era un regio decreto emanato dal potere esecutivo secondo le facoltà che nel campo della formazione delle leggi al potere esecutivo in allora si attribuivano, ma che non ha mai avuto quel crisma che noi dobbiamo dare alla legge, nella sua formazione, attraverso l'approvazione di ogni singolo articolo.

Legge morta, legge abrogata, per richiamare in vigore la quale bisognerebbe pure che le norme sue passassero al vaglio della nostra discussione e del nostro voto: tanto varrebbe altrimenti rendere parte sostanziale di una legge un allegato formulato in articoli contententi disposizioni precettive, disposizioni penali, come il testo unico del 1940, e con un articolo del disegno di legge sottoposto all'esame del Parlamento, dire che si approvano le norme dell'allegato A o dell'allegato B, anche se l'allegato A e l'allegato B abbiano contenuto e forma di legge.

Ciò non è possibile perché, onorevoli colleghi, ciò verrebbe, attraverso questo puro e semplice richiamo in vigore di una legge abrogata, a violare fundamentalmente tutto il sistema costituzionalmente stabilito per la formazione delle leggi nello Stato italiano. Talché da questo emendamento di cui stiamo discutendo, si dovrà, a mio avviso, trarre motivo, per pretendere la discussione di tutti gli articoli del testo unico del 1940, venendo in tal maniera a negare che per altra via e in altra forma si possa ritenere richiamato in vigore un testo unico che è stato abrogato per la sua incompatibilità con la nostra Costituzione, se non anche per esplicite norme legislative del dopoguerra.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Annunzio di composizione
di una Commissione di indagine.**

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta fatta, a norma dell'articolo 74 del regolamento, dall'onorevole Ferrario Celestino, nella seduta del 15 corrente, comunico che ho

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

chiamato a far parte della Commissione, incaricata di giudicare sul fondamento dell'accusa rivoltagli dall'onorevole Grilli, i deputati Baresi, Belloni, Benvenuti, Bianco, Bucciarelli-Ducci, Buzzelli, Ferrandi, Mannironi e Rossi Paolo.

Invito la Commissione a riunirsi immediatamente per la propria costituzione e a riferire all'Assemblea entro il termine del 21 luglio prossimo.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanfagnini, Preti, Lopardi e Matteotti Carlo:

« Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1951, riguardante lo stralcio della riforma fondiaria ». (2062).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZA, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che da vari mesi i lavoratori panettieri, guidati unitariamente dai loro sindacati di categoria, stanno lottando per ottenere soddisfazione alle loro sacrosante rivendicazioni, la giustizia delle quali non è messa in discussione né dai datori di lavoro, né dal Governo. Solo l'alto spirito di comprensione dei lavoratori panettieri ha evitato fino ad oggi alla popolazione gravi disagi. Tuttavia le forze di polizia in varie città d'Italia sono intervenute esercitando pressioni sui lavoratori, che sono persino giunte (in un caso) a rinchiudere nei panifici.

« L'interrogante segnala, in particolare, i casi di Siracusa e Milano, e chiede all'onorevole Ministro quali misure intenda adottare perché tale stato di cose abbia a cessare.

(2737) « INVERNIZZI GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di evitare la chiusura del cantiere navale « Santa Lucia » di Trapani.

(2738) « DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se sia a conoscenza dello sfratto forzoso eseguito stamane, 28 giugno 1951, con l'impiego di ingenti forze di carabinieri, di oltre duecento grandi invalidi e vittime civili di guerra affetti da forme croniche e spesso mutilanti di tubercolosi, già ricoverati nel sanatorio Pierantoni, in Roma; per conoscere i motivi di tale atto inumano, particolarmente odioso, perché commesso ai danni di cittadini, i quali hanno subito gravi sofferenze e sacrifici per il fatto della guerra imposta alla nazione dal regime fascista; per conoscere, infine, se sia stata almeno apprestata per costoro una sistemazione decorosa e tecnicamente attrezzata, in modo da garantire un soggiorno non penoso ed un efficace proseguimento delle cure.

(2739) « NATOLI ALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile e degli affari esteri, per sapere se siano a conoscenza dell'azione piratesca della nave mercantile statunitense *Sky Star*, che, violando le norme più elementari del codice marittimo, si allontanò, la notte del 2 giugno 1951, dal porto di Siracusa, per non pagare le spese copratte durante le operazioni di salvataggio, effettuate sia dai lavoratori portuali, quanto dai rimorchiatori e dai motovelieri per disincagliare la *Sky Star* dalle secche dell'isola delle Correnti e di Capo Passero.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere quale azione intendono compiere i Ministri competenti per ottenere il pagamento dei debiti contratti dalla nave *Sky Star*.

(2740) « CALANDRONE, FAILLA, GRAMMATICO, DI MAURO, D'AGOSTINO, SALA, SERBANDINI, JACOPONI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere il risultato delle inchieste sui numerosi incidenti di volo che si sono susseguiti negli ultimi mesi, ed in particolare nel mese di giugno 1951, determinando la morte di nove persone.

« L'interrogante chiede ancora se il Ministro sia d'accordo sulla necessità di un più accurato addestramento dei piloti ad evitare siffatte mortali sciagure.

(2741) « VALANDRO GIGLIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se ritiene opportuno procedere alla istituzione di un terzo riparto della sezione commerciale e del traffico di Ancona, stabilendo la sede in Terni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

« Tale richiesta è motivata dal fatto che gli altri riparti esistenti attualmente sono troppo vasti e quindi non permettono un rapido e agevole servizio.

(2742)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a sua conoscenza che gli insegnanti delle scuole popolari di alcuni centri della provincia di Napoli, tra cui Giugliano, non percepiscono lo stipendio da tre mesi, e quali disposizioni intende impartire perché sia ad essi immediatamente corrisposto il già tanto magro emolumento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5575)

CASERTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quale stanziamento a favore della scuola è stato concesso sui fondi E.R.P. nell'anno scolastico 1950-51 e quale è stata la utilizzazione specifica. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(5576)

« LOZZA, TORRETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il numero complessivo delle « parifiche » concesse durante l'anno scolastico 1950-1951 e il numero complessivo delle « parifiche » revocate. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(5577)

« LOZZA, TORRETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro Campilli, per sapere se corrisponde a verità la notizia contenuta nel suo telegramma n. 20573, indirizzato alla Democrazia cristiana di Modena, secondo la quale avrebbe concesso lo stanziamento di 190 milioni per la costruzione dell'acquedotto interessante i comuni di Serra Mazzoni, Prignano, Sassuolo, Fiorano e Moranello. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(5578)

« CREMASCHI OLINDO, BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere:

1°) quali provvedimenti il Governo intende concretamente adottare per alleviare la attuale pressione, divenuta eccessivamente onerosa e insopportabile, dei contributi uni-

ficati in agricoltura nel Salento e in particolare nella provincia di Lecce;

2°) lo stato attuale degli studi per la riforma del sistema, in modo che si possa trovare una soluzione che contemperì le esigenze dei lavoratori agricoli con la necessità di evitare ulteriori danni all'agricoltura;

3°) come sia possibile conciliare le assicurazioni, date dall'onorevole Presidente del Consiglio ai lavoratori e agricoltori del Salento il 3 giugno 1951 in Lecce, relative ad un alleggerimento dell'onere contributivo, attualmente gravoso e irrazionale, con la lettera inviata il 18 giugno 1951 dal Ministero del lavoro al prefetto di Lecce e all'ufficio centrale del servizio per i contributi unificati, con la quale si invita la commissione provinciale a non procrastinare i provvedimenti intesi a sanare la deficitaria situazione contributiva, e si avverte che in difetto sarà provveduto direttamente dallo stesso Ministero.

(591)

« LECCISO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CIMENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMENTI. Pregherei la sua cortesia, signor Presidente, di voler chiedere all'onorevole ministro del lavoro e all'onorevole Presidente del Consiglio quando essi ritengono di poter rispondere a tre mie interrogazioni: la 2574 al ministro del lavoro e la 2611 e la 2631 al Presidente del Consiglio, relative ai problemi dell'arte lirica e degli artisti italiani.

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri interessati, affinché facciano conoscere quando intendono rispondere.

La seduta termina alle 20,15.

Ordine del giorno per le sedute di martedì, 3 luglio 1951.

Alle ore 10:

1. — Interrogazioni.
2. — *Svolgimento della interpellanza degli onorevoli Roberti e Basile.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1951

Alle ore 17:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593). — *Relatori*: Sampietro Umberto, *per la maggioranza*; Gullo, Carpano Maglioli e Nasi, *di minoranza*.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia

e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

6. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

7. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI
